



# *Ministero del Turismo*

*Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche*

**Riconoscimento alla Sig.a Dziedzic Agnieszka del titolo professionale di accompagnatore turistico acquisito in Polonia quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio in Italia della medesima professione. Regione prescelta per la misura compensativa: Regione Veneto.**

**VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge n. 97 del 06 agosto 2013, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 (13G00138)”;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

**VISTA** la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);

**VISTO** il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" e, in particolare, l'art. 22 – Capo II;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifiche della Direttiva 2005/36/CE;

**VISTO** in particolare l'art. 15, comma I, lett. a), del D.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016;

**VISTA** la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 in materia di “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l'istituzione del Ministero del Turismo, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102);

**VISTA** la Direttiva generale per l'azione amministrativa – anno 2024 emanata dal Ministro del Turismo l'11 marzo 2024 (prot. n. 7306/24) e attualmente in fase di registrazione presso gli organi di controllo;



# *Ministero del Turismo*

*Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche*

**VISTO** l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche, conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM registrato alla Corte dei Conti con il n. 1136 del 09.07.2024;

**VISTA** l'istanza presentata dalla Sig.ra Dziedzic Agnieszka diretta ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di accompagnatore turistico acquisito in Polonia, nella lingua: polacco;

**RITENUTO** di dover applicare il cosiddetto "regime generale" di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, e, in particolare, all'art.18, comma 1, lettera a), dal momento l'interessata non è stata in grado di produrre documentazione idonea a dimostrare un'esperienza professionale nell'esercizio della professione di accompagnatore turistico nei termini di cui all'articolo 30 del richiamato decreto legislativo;

**VISTA** la documentazione presentata dalla Sig.ra Dziedzic Agnieszka ed in particolare il tesserino professionale di accompagnatore turistico rilasciato dal Voivodato della Piccola Polonia e la dichiarazione di idoneità della Sig.ra Dziedzic Agnieszka allo svolgimento della professione di accompagnatore turistico emanata dal Voivodato della Piccola Polonia;

**CONSIDERATO** l'esito positivo dell'interrogazione IMI alle competenti autorità della Polonia sulla possibilità di dare corso al riconoscimento del titolo professionale conseguito dalla Sig.ra Dziedzic Agnieszka nel 2000, ovvero in data precedente alla deregolamentazione della professione di guida turistica in Polonia, avvenuta nel 2014;

**RITENUTO**, nell'applicazione del "regime generale" di cui sopra, di dover applicare una misura compensativa di cui all'art. 22 del decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in quanto la formazione acquisita in Polonia non comprende la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale e della legislazione turistica nazionale italiana;

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

Alla Sig.ra Dziedzic Agnieszka, nata Cracovia (Polonia) il 18/05/1970, è riconosciuto il titolo di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nella lingua: polacco.

### **Art. 2**

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una misura compensativa in quanto la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia. Tale misura compensativa sarà organizzata dalla Regione Veneto e viene individuata in accordo con detta Regione in un tirocinio di 6 mesi oppure una prova orale.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta; qualora la prova avrà esito positivo, la Regione Veneto emetterà alla Sig.ra Dziedzic Agnieszka un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale.



# *Ministero del Turismo*

*Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche*

Avverso l'allegato provvedimento di riconoscimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Felici